

CAUSA 26-67

HENRI DANVIN

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione)  
dell'11 luglio 1968 <sup>1</sup>**

**M a s s i m e**

1. *Dipendenti — Supplenza — Potere dell'amministrazione — Interim — È riservato ai dipendenti della stessa categoria (Statuto del personale della CEE, art. 7)*
2. *Spese — Compensazione — Motivo eccezionale (Regolamento di procedura, art. 69, par. 3)*

1. Il regime delle supplenze rientra nel potere generale d'organizzazione dei servizi attribuito all'amministrazione, la quale può esercitarlo allo scopo di garantire la continuità del servizio, in caso d'assenza o d'impedimento del titolare di un posto. La supplenza non può tuttavia durare più di quanto non richieda il normale funzionamento del servizio, tenuto conto delle sue esigenze obiettive.  
Posto che l'interim è ammesso solo nell'ambito della stessa categoria, non è possibile applicarlo a un dipendente che ha sostituito un funzionario di una categoria diversa dalla sua.
2. Costituisce motivo eccezionale per compensare le spese il fatto che il silenzio di un testo di legge sulla posizione giuridica del ricorrente fosse atto a far nascere delle incertezze sulle norme da applicarsi.

---

Nella causa 26-67 promossa da

HENRI DANVIN,  
dipendente della Commissione delle Comunità europee,  
con l'avvocato Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles,  
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avvocato E.  
Arendt, 6, rue Willy-Goergen

ricorrente,

contro

1 — Lingua processuale : il francese.